



# Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

## Modifica del...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 agosto 1983<sup>1</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

*Art. 53a*          Autorizzazione per i formatori  
(art. 32 cpv. 6 LADI)

<sup>1</sup> Il datore di lavoro che intende ottenere un'autorizzazione secondo l'articolo 32 capoverso 6 LADI deve presentare domanda al servizio cantonale competente entro il termine stabilito dall'articolo 36 capoverso 1 LADI prima di poter continuare la formazione durante le ore considerate perdita di lavoro computabile.

<sup>2</sup> Se il preannuncio del lavoro ridotto deve essere rinnovato in applicazione dell'articolo 36 capoverso 1 ultimo periodo LADI, si deve inoltrare una nuova domanda di autorizzazione.

II

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

RS 837.02